

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6698 R2	30 novembre 2012	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa popolare cantonale del 22 febbraio 2011 "3 modifiche della Legge tributaria cantonale" (modifica degli art. 35, 76 e 87 LT)

(v. messaggio 16 ottobre 2012 n. 6698)

PREMESSA

Le imposte dirette che concorrono a formare il gettito nel Cantone Ticino sono quelle derivanti dal reddito e dalla sostanza delle persone fisiche e dall'utile e dal capitale delle persone giuridiche.

Il prelievo fiscale sul reddito e la sostanza delle persone fisiche si fonda sul principio della progressività delle aliquote, particolarmente per quanto attiene al reddito. Diversamente le aliquote sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche sono proporzionali, vale a dire non sono influenzate dall'ammontare degli elementi imponibili ai quali si applicano.

Il tema più pesante che grava sulla fiscalità ticinese è quello, per i buoni contribuenti, della mancanza di capacità concorrenziale con gli altri Cantoni. Siamo tra i cantoni più cari della Svizzera sia per le *persone fisiche* sia per le *persone giuridiche*.

L'iniziativa ha in particolare considerato che:

1. in qualsiasi economia è importante garantire il consumo interno e se possibile una certa crescita (dunque banalmente vuol dire lasciare più soldi nelle tasche delle persone);
2. in momenti di bassa congiuntura si deve procedere ad investimenti e ristrutturazioni che permettano in seguito l'aumento di produttività o margini, l'attuazione di risparmi o il miglioramento della qualità di vita;
3. in momenti di alta congiuntura si rimborsano i prestiti, si procede a degli accantonamenti per appunto tempi difficili;
4. l'unico strumento a disposizione della politica è la fiscalità e quindi bisogna andar al di là del minor gettito di uno o due anni, si deve avere il coraggio di agire con un orizzonte temporale più a lungo termine.

Su queste solide basi e sani principi che l'On. Giuliano Bignasca e cofirmatari ha presentato in forma elaborata, l'iniziativa popolare oggetto di questo rapporto che prevede la modifica degli articoli 35, 76 e 87 della Legge tributaria cantonale.

Con il fenomeno della concorrenzialità fiscale intercantonale dovremmo convivere per diversi decenni, poiché popolo e Cantoni l'hanno confermata negli scorsi anni. Nonostante le difficoltà attuali è necessario valutare se non vi siano aperture per consentire al Ticino di uscire dagli ultimi posti della classifica intercantonale.

Il prelievo fiscale sul reddito delle persone fisiche

Il prelievo fiscale riguardante le persone fisiche risponde integralmente ai principi della progressività delle aliquote e tiene conto, non solo della progressività della scala delle aliquote, ma anche di importanti deduzioni che hanno segnato un aumento considerevole, soprattutto nell'ultimo decennio.

Alcuni dati interessanti:

- ca. 23% dei contribuenti ticinesi (+/- 42'000) sono esenti da imposta;
- c'è una pressione fiscale molto attenuata nel confronto della media svizzera per i redditi lordi sino a fr. 70'000.-- per le persone sole, per i coniugati senza figli, per i coniugati con 2 figli;
- per i redditi lordi della fascia medio-alta (150'000.--) le cose iniziano a mettersi male per il Ticino che si posiziona nel confronto intercantonale in zona mediana;
- se passiamo poi alla fascia alta (500'000.--) la discesa agli inferi è senza freni e piazza il Ticino nell'ultimo quartile;
- per non parlare poi dei redditi lordi molto elevati (+1'000'000.--) che vede il Ticino a competere tra i cantoni fanalini di coda in Svizzera.

La scala delle aliquote combinata con le deduzioni fiscali conferma che il nostro cantone segue una politica fiscale dove lo strumento della progressività consente di attuare la premessa effettiva per la distribuzione dei redditi e di conseguenza è conforme ai criteri della giustizia fiscale e della socialità. L'iniziativa in esame conferma questi principi.

Il prelievo fiscale sull'utile delle persone giuridiche

L'aliquota delle persone giuridiche si fonda sulla proporzionalità, essa è sempre espressa nella stessa misura, indipendentemente dall'ammontare dell'utile imponibile e indipendentemente, dalla percentuale dell'utile conseguito in rapporto al capitale investito.

In Ticino, in base all'art. 76 della legge tributaria ticinese, l'aliquota ai fini dell'imposta cantonale è del 9%. Nel panorama svizzero il Ticino è posizionato nell'ultimo quartile.

A questo proposito, ribadiamo il nostro convincimento che non si può certamente attenuare la concorrenza fiscale intercantonale con minime riduzioni dell'aliquota applicabile all'utile. La posizione del Ticino rimane la medesima e i problemi di concorrenza fiscale intercantonale certamente non mutano.

Al di là del confronto generale tra il Canton Ticino e la media svizzera più degna di nota è un'analisi comparativa con quei Cantoni che possono essere confrontati con il nostro.

Se consideriamo per il Cantone Ticino un prelievo d'imposta medio cantonale e comunale che va oltre il 17% e lo paragoniamo al Canton Lucerna con 5.3%; un cantone con dimensioni, popolazione e strutture confrontabili, ebbene a Lucerna una persona giuridica impiega 3 anni e mezzo per pagare quello che paga nel Ticino. Lo stesso discorso vale per cantoni come il Canton Sciaffusa con 10.5%, o il Canton Grigioni con l'11.6% e il Canton San Gallo con l'11.8%. basta un colpo d'occhio per accorgersi subito che siamo messi male.

Una tendenza preoccupante, particolarmente insidiosa è la posizione del Canton Grigioni, poiché la sua chiara e sana politica, che delinea una tendenza generalizzata ad attenuare l'imposizione per le persone giuridiche, potrebbe generare un fenomeno di trasferimento di sede di aziende dal Ticino a questo Cantone, direttamente confinante e anche di lingua italiana, poiché la differenza di imposizione è certamente rilevante.

Le nuove strutture societarie predilette dai nuovi imprenditori che sviluppano i loro *business models* sull'innovazione e la creatività sono molto attente alla fiscalità intercantonale e potrebbero essere indotte a scegliere altri cantoni per dare avvio alle loro attività o addirittura, per quelle già installate, trasferire la loro sede in Cantoni fiscalmente più vantaggiosi. Le conseguenze socio-economiche le possiamo ben immaginare.

Termini dell'iniziativa

La domanda di iniziativa popolare depositata il 22 febbraio 2011 è stata pubblicata dalla Cancelleria dello Stato, conformemente agli art. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEPD), sul foglio ufficiale del 1° marzo 2011.

Le richieste di modifica raccolte nel testo "3 modifiche della Legge tributaria cantonale" sono state pubblicate e pertanto diamo per assodato la conoscenza delle stesse da parte del Gran Consiglio.

Una volta accertato che le firme valide a sostegno della domanda d'iniziativa popolare cantonale oggetto di questo rapporto erano conformi, la cancelleria dello Stato ha annunciato il risultato della riuscita dell'iniziativa sul Foglio ufficiale del 13 maggio 2011.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 stabilisce che, in caso di riuscita della raccolta delle firme per un'iniziativa popolare legislativa, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda d'iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità; questo esame deve essere svolto entro un anno dalla pubblicazione del risultato della domanda sul Foglio Ufficiale (art. 38).

Sempre la Costituzione cantonale prevede **che la votazione popolare debba aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio**, ma in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione del risultato della domanda d'iniziativa sul Foglio Ufficiale (art. 46).

La votazione popolare doveva pertanto aver luogo al più tardi entro il 13 maggio 2013 (due anni). I tempi sembrano così essere rispettati.

Iter parlamentare

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 ribadisce i precetti costituzionali (art. 134) e regola la procedura per l'esame delle iniziative. L'iniziativa popolare elaborata va al Gran Consiglio ed è assegnata a una Commissione e trasmessa anche al Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio deve pronunciarsi sul merito dell'iniziativa al più tardi entro 18 mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme o dalla presentazione del messaggio del Consiglio di Stato (art. 135).

Quantificazione finanziaria dell'iniziativa

La base di calcolo utilizzata per quantificare l'impatto dell'iniziativa fiscale è data dai dati fiscali effettivi 2007 pubblicati nello studio¹ commissionato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino al Centro di competenze tributarie della SUPSI con *Risoluzione governativa no. 5991 del 25.11.2008*.

Agli iniziattivisti è stato espressamente negato l'accesso a dati più aggiornati malgrado richieste diretta al DFE. Partendo dalle tabelle sopraccitate sono state fatte le necessarie assunzioni per simulare l'evoluzione del gettito delle persone fisiche su base 2010. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche i dati, sempre provenienti dallo studio sopraccitato, si trovano a pagina 81 dove c'è pure la loro scomposizione.

Secondo i calcoli degli iniziattivisti, come si evince dalle tabelle allegate, le prevedibili minori entrate per imposte dirette che si verificherebbero qualora l'iniziativa popolare fosse accolta sono riassunte nella tabelle seguente:

Prevista modifica legislativa	Diminuzioni del gettito d'imposta (in milioni di franchi) per il Cantone
Articolo 35 LT	
- Bassi redditi	14.9
- Ceto medio	27.4
- Alti redditi	23.3
	65.6
Articolo 76 LT	
- diminuzione 1% annuo	22.6
Articolo 87 LT	27.0
TOTALE COMPLESSIVO	115.20

Le richieste dell'iniziativa popolare comportano dunque una riduzione sopportabile per il gettito fiscale cantonale, con ripercussioni finanziarie certamente importanti ma necessarie per ridare fiato ai contribuenti e riportare il Cantone Ticino a competere fiscalmente sul piano nazionale per attrarre nuovi contribuenti (*Persone fisiche e Persone giuridiche*).

Non vogliamo entrare in polemica con i calcoli presentati dal governo. Ci limitiamo a mettere in discussione la capacità di stima della Divisione delle Contribuzioni, che contesta le stime degli iniziattivisti, perché per noi parla da sola. Invitiamo i colleghi deputati a verificare le stime dei gettiti previsti su documenti ufficiali quali il preventivo della Repubblica e Cantone Ticino negli ultimi 20 anni e le conseguenti conferme di grossolani errori registrate in sede di consuntivo. Solo questi semplici confronti dovrebbero bastare per diffidare dei calcoli riportati nel messaggio governativo. Carta canta.

¹ **Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantionale** - Analisi della situazione e proposte di soluzione (Prof. Dr. Marco Bernasconi; Donatella Ferrari e Samuele Vorpe)

CONCLUSIONI

Per noi è necessario tenere in considerazione che persone fisiche molto facoltose, così come società dalla notevole mobilità, possono essere indotte a lasciare il Cantone o a non farne il proprio domicilio o sede per cercare situazioni fiscali più favorevoli in altri Cantoni della Svizzera.

Un movimento importante verso altri Cantoni o la mancata attrattività del nostro avrebbero conseguenze negative o, se il fenomeno si accentuasse, devastante. Questo significa che, nel caso in cui si volesse mantenere la struttura sostanziale del prelievo fiscale delle persone fisiche e giuridiche, si dovrebbe, tra le diverse ipotesi, considerare la possibilità di subire una perdita di entrate, anche rilevante, nel caso in cui non si modificassero le scale delle aliquote, in particolare per i contribuenti facoltosi.



Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopraesposte, la minoranza della Commissione speciale in materia tributaria propone al Gran Consiglio di **accogliere** l'iniziativa popolare "3 modifiche della Legge tributaria cantonale" (nuovo art. 35, modifica degli art. 76 e 87).

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Giancarlo Seitz, relatore

Foletti - Pinoja (con riserva) - Sanvido